

Regolamento sui corsi di lingua italiana e le attività di integrazione¹ (del 31 maggio 1994)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamati l'art. 72 della legge della scuola del 1° febbraio 1990 e l'art. 9, cpv. 2, della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 24 novembre 1987,

decreta:

Capitolo primo²
Generalità

Campo di applicazione

Art. 1 ¹Il presente regolamento disciplina le modalità organizzative dei corsi di lingua italiana e delle attività d'integrazione in conformità ai principi indicati dall'art. 72 della legge della scuola del 1° febbraio 1990.³

²I corsi e le attività possono essere organizzati in ogni ordine e grado di scuola.

Dipartimento competente

Art. 1a ⁴Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport è competente per l'applicazione del presente regolamento.

²Le deleghe agli uffici d'insegnamento si riferiscono:

- a) all'Ufficio delle scuole comunali per le scuole dell'infanzia e le scuole elementari;
- b) all'Ufficio dell'insegnamento medio per le scuole medie;
- c) all'Ufficio della formazione industriale, agraria, artigianale e artistica, all'Ufficio della formazione commerciale e dei servizi e all'Ufficio della formazione sanitaria e sociale per le rispettive scuole professionali di base;
- d) all'Ufficio dell'insegnamento medio superiore per le scuole medie superiori;
- e) all'Ufficio della pedagogia speciale per le scuole speciali.

Obiettivi generali

Art. 2 ¹I corsi di lingua italiana e le attività d'integrazione sono organizzate nell'intento di favorire un'adeguata padronanza della lingua italiana e l'integrazione di allievi di altra lingua (in seguito definiti allievi alloglotti) nel nostro contesto sociale e culturale; essi completano le iniziative promosse dagli altri docenti nell'ambito della loro attività d'insegnamento.

²In particolare i corsi e le attività hanno lo scopo di aiutare gli allievi alloglotti ad acquisire capacità linguistiche sufficienti, tali da permettere loro di seguire i piani di studio e di conoscere l'ambiente sociale e culturale in cui sono inseriti.⁵

Obiettivi settoriali

Art. 3 ⁶Per ogni ordine e grado di scuola il Dipartimento definisce gli obiettivi specifici e le modalità d'attuazione dei corsi e delle attività in rapporto all'età e alla situazione scolastica degli allievi alloglotti, alle proprie particolarità, ai piani di studio e alle risorse disponibili.

Capitolo secondo⁷

¹ Titolo modificato dal R 8.7.2014; in vigore dal 1.8.2014 - BU 2014, 393.

² Capitolo introdotto dal R 8.7.2014; in vigore dal 1.8.2014 - BU 2014, 393.

³ Cpv. modificato dal R 8.7.2014; in vigore dal 1.8.2014 - BU 2014, 393.

⁴ Art. introdotto dal R 8.7.2014; in vigore dal 1.8.2014 - BU 2014, 393.

⁵ Cpv. modificato dal R 8.7.2014; in vigore dal 1.8.2014 - BU 2014, 393.

⁶ Art. modificato dal R 8.7.2014; in vigore dal 1.8.2014 - BU 2014, 393.

⁷ Capitolo introdotto dal R 8.7.2014; in vigore dal 1.8.2014 - BU 2014, 393.

Destinatari e modalità dei corsi ed attività

Destinatari⁸

Art. 4⁹ Sono ammessi ai corsi, previo accertamento delle necessità, gli allievi alloglotti residenti nel Cantone.

Curricolo scolastico¹⁰

Art. 5¹¹ ¹A dipendenza della situazione scolastica e personale di ciascun allievo, il curricolo scolastico degli allievi alloglotti può anche contemplare esoneri da singole materie o essere temporaneamente personalizzato.

²La relativa decisione spetta all'ispettorato per le scuole comunali, rispettivamente alla direzione di istituto per le scuole cantonali.

Durata e autorizzazione¹²

Art. 6¹³ ¹I corsi e le attività sono limitati nel tempo, per una durata massima di due anni scolastici. L'ammissione al secondo anno è subordinata alla valutazione degli obiettivi raggiunti durante il primo.

²L'autorizzazione a istituire i corsi e le attività, la procedura da seguire come pure le modalità d'attribuzione della dotazione oraria annuale ai singoli Comuni, Consorzi o istituti cantonali spetta agli uffici d'insegnamento.

³In casi particolari e documentati, nelle scuole dell'obbligo la Divisione della scuola può estendere la durata dell'intervento in deroga a quanto stabilito dal cpv. 1.

Dotazione oraria

a) scuole comunali¹⁴

Art. 7¹⁵ ¹La dotazione oraria annuale per la scuola dell'infanzia è stabilita in base al numero dei beneficiari, nell'ambito di uno specifico progetto inclusivo e in coerenza con l'attività delle sezioni; indicativamente un'unità didattica (UD) ogni due allievi.

²La dotazione oraria annuale per la scuola elementare è stabilita in ragione di una UD per ogni allievo che ne beneficia. Per un solo allievo la dotazione è valutata di volta in volta (pluriclassi, tipo di lingua, ecc.). Per gruppi di 2, 3 o 4 allievi la dotazione è sempre di 4 UD.

³Nel caso di arrivi di nuovi allievi, la dotazione annuale è aumentata, previo accordo dell'ufficio d'insegnamento, in ragione di 36 UD per ogni allievo giunto entro il 31 marzo; dopo tale data l'aumento è proporzionale al numero di settimane che restano alla fine dell'anno scolastico.

⁴Inoltre, per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 13 lett. a), c) e d), è riconosciuta una dotazione annua di 36 UD per gruppi fino a 10 allievi e di 72 UD per gruppi di 11 e più allievi giunti entro il 31 marzo; dopo tale data il riconoscimento è proporzionale al numero di settimane che restano alla fine dell'anno scolastico.

b) scuola media

Art. 8¹⁶ ¹La dotazione oraria annuale è stabilita in ragione di un'ora-lezione per ogni allievo che ne beneficia.

²In presenza di un solo allievo, sia esso del primo che del secondo anno, sono concesse due ore-lezione settimanali pari a 72 ore annuali. Per gruppi di 2, 3 o 4 allievi del primo anno di corso la dotazione settimanale è sempre di 4 ore-lezione.

³Nel caso di arrivi di nuovi allievi, la dotazione annuale è aumentata di 36 ore-lezione per ogni allievo giunto entro il 31 marzo; dopo tale data l'aumento di ore-lezione è proporzionale al numero di settimane che restano alla fine dell'anno scolastico.

⁸ Nota marginale modificata dal R 8.7.2014; in vigore dal 1.8.2014 - BU 2014, 393.

⁹ Art. modificato dal R 8.7.2014; in vigore dal 1.8.2014 - BU 2014, 393.

¹⁰ Nota marginale modificata dal R 8.7.2014; in vigore dal 1.8.2014 - BU 2014, 393.

¹¹ Art. modificato dal R 8.7.2014; in vigore dal 1.8.2014 - BU 2014, 393.

¹² Nota marginale modificata dal R 8.7.2014; in vigore dal 1.8.2014 - BU 2014, 393.

¹³ Art. modificato dal R 8.7.2014; in vigore dal 1.8.2014 - BU 2014, 393; precedente modifica: BU 2002, 106.

¹⁴ Nota marginale modificata dal R 8.7.2014; in vigore dal 1.8.2014 - BU 2014, 393.

¹⁵ Art. modificato dal R 8.7.2014; in vigore dal 1.8.2014 - BU 2014, 393; precedente modifica: BU 2002, 106.

¹⁶ Art. modificato dal R 8.7.2014; in vigore dal 1.8.2014 - BU 2014, 393; precedente modifica: BU 2002, 106.

⁴Nel caso di allievi al secondo anno, la dotazione settimanale è di 72 ore-lezione fino a 5 allievi, di 144 ore-lezione per gruppi da 6 a 10 allievi e di 216 ore-lezione per gruppi di 11 e più allievi giunti entro il 31 marzo; dopo tale data l'aumento di ore-lezione è proporzionale al numero di settimane che restano alla fine dell'anno scolastico.

⁵Inoltre, per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 13 lett. a), c) e d), è riconosciuta una dotazione annua di 36 ore-lezione per gruppi da 2 fino a 10 allievi e di 72 ore-lezione per gruppi di 11 e più allievi giunti entro il 31 marzo; dopo tale data il riconoscimento è proporzionale al numero di settimane che restano alla fine dell'anno scolastico.

c) scuole professionali

Art. 9¹⁷ La dotazione oraria annuale attribuita alle scuole professionali è definita dalle disposizioni della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione relative al numero minimo di allievi per ogni corso della formazione professionale.

d) altre scuole

Art. 10 La dotazione annua per le altre scuole è definita, caso per caso, dal Dipartimento.

Tempi di utilizzazione¹⁸

Art. 11 La dotazione oraria può essere utilizzata sia durante l'anno scolastico sia nei periodi di vacanza secondo necessità e modalità proprie ad ogni ordine e grado di scuola.

Collaborazione

Art. 12 I docenti e i diversi servizi scolastici collaborano nell'attuazione dei programmi di integrazione.

Capitolo terzo¹⁹

Docenti di lingua e di integrazione scolastica

Compiti²⁰

Art. 13²¹ I compiti del docente di lingua e di integrazione scolastica sono i seguenti:

- a) il progressivo inserimento nella realtà scolastica degli allievi appena giunti nell'istituto;
- b) l'insegnamento dell'italiano secondo le ore attribuite;
- c) le attività collegiali nell'istituto, segnatamente la collaborazione con gli altri docenti (colloqui, programmazione, informazione), la loro sensibilizzazione (presentazione di materiali, temi da trattare, progetti d'istituto, dotazione di mezzi) e la collaborazione con la direzione e con l'ispettorato nell'ambito delle iniziative di educazione interculturale;
- d) i contatti con le famiglie degli allievi alloggiati e con enti e servizi preposti all'assistenza degli immigrati;
- e) la partecipazione a giornate di studio e ad attività di formazione continua.

Concorso²²

Art. 14²³ ¹Annualmente gli uffici d'insegnamento pubblicano sul Foglio ufficiale l'avviso di concorso per i docenti di lingua e di integrazione scolastica.

²Per le scuole comunali l'elenco dei docenti disponibili è trasmesso dagli ispettorati ai Comuni e ai Consorzi.

Requisiti²⁴

Art. 15²⁵ ¹I requisiti dei docenti di lingua e di integrazione scolastica sono i seguenti:

¹⁷ Art. modificato dal R 8.7.2014; in vigore dal 1.8.2014 - BU 2014, 393; precedente modifica: BU 2003, 374.

¹⁸ Nota marginale modificata dal R 8.7.2014; in vigore dal 1.8.2014 - BU 2014, 393.

¹⁹ Capitolo introdotto dal R 8.7.2014; in vigore dal 1.8.2014 - BU 2014, 393.

²⁰ Nota marginale modificata dal R 8.7.2014; in vigore dal 1.8.2014 - BU 2014, 393.

²¹ Art. modificato dal R 8.7.2014; in vigore dal 1.8.2014 - BU 2014, 393.

²² Nota marginale modificata dal R 8.7.2014; in vigore dal 1.8.2014 - BU 2014, 393.

²³ Art. modificato dal R 8.7.2014; in vigore dal 1.8.2014 - BU 2014, 393.

²⁴ Nota marginale modificata dal R 8.7.2014; in vigore dal 1.8.2014 - BU 2014, 393.

- a) per le scuole comunali, l'abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia o nella scuola elementare;
- b) per le scuole cantonali, l'abilitazione all'insegnamento nella scuola media, nelle scuole professionali o nella scuola elementare.

²In casi particolari possono essere considerati anche candidati in possesso di una buona formazione scolastica generale e di conoscenze linguistiche d'interesse per il compito in questione.

³In ogni caso si richiedono sensibilità ai problemi degli immigrati, disponibilità al contatto con le famiglie degli allievi alloggiati e alla conoscenza di altre realtà culturali.

⁴È richiesta la conoscenza della lingua italiana e di altre due lingue nazionali.

Rapporto d'impiego e retribuzione

Art. 16 ¹Il rapporto d'impiego è disciplinato come segue:

- a) attività di regola a tempo parziale, con orario flessibile a seconda delle esigenze;
- b) assunzione e dipendenza amministrativa dal Cantone, rispettivamente dal Comune/Consorzio, a seconda del grado di scuola.

²I docenti hanno lo statuto del personale ausiliario ai sensi della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 e sono retribuiti in base alle classi di stipendio dei docenti di scuola elementare.²⁶

Capitolo quarto²⁷ Lingua e cultura d'origine

Corsi di lingua e cultura d'origine

Art. 16a²⁸ ¹La Divisione della scuola collabora con le autorità straniere e le comunità di stranieri riconosciute che organizzano dei corsi di lingua e cultura d'origine nel Cantone per gli allievi delle scuole dell'obbligo.

²A sostegno dei corsi riconosciuti Cantone e Comuni mettono a disposizione gratuitamente i locali scolastici e le infrastrutture di base. I corsi sono coperti dall'assicurazione sulla responsabilità civile e sugli infortuni scolastici.

³I corsi riconosciuti dal Dipartimento sono considerati parte integrante dell'attività scolastica; i risultati ottenuti sono certificati e figurano nel dossier dell'allievo.

Capitolo quinto²⁹ Norme finali

Commissione³⁰

Art. 17 ¹È istituita la Commissione allievi alloggiati con i seguenti compiti.³¹

- a) seguire l'evoluzione dei fenomeni d'immigrazione in relazione alle loro conseguenze di natura scolastica;
- b) proporre l'elaborazione, da parte di uffici e servizi cantonali, di dati intesi a valutare la pertinenza e l'efficacia dell'opera di integrazione svolta nelle scuole;
- c) suggerire verifiche e misure pedagogiche e organizzative atte a fornire una risposta sempre più adeguata ai problemi dell'integrazione;
- d) promuovere contatti con enti e servizi operanti in Ticino e fuori Cantone.³²

²La composizione della Commissione e le modalità di collaborazione con i servizi e i settori scolastici sono definiti dal Dipartimento.

²⁵ Art. modificato dal R 8.7.2014; in vigore dal 1.8.2014 - BU 2014, 393; precedente modifica: BU 2004, 196.

²⁶ Cpv. modificato dal R 14.10.2014; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2014, 471-482; precedenti modifiche: BU 2003, 374, BU 2014, 393.

²⁷ Capitolo introdotto dal R 8.7.2014; in vigore dal 1.8.2014 - BU 2014, 393.

²⁸ Art. introdotto dal R 8.7.2014; in vigore dal 1.8.2014 - BU 2014, 393.

²⁹ Capitolo introdotto dal R 8.7.2014; in vigore dal 1.8.2014 - BU 2014, 393.

³⁰ Nota marginale modificata dal R 8.7.2014; in vigore dal 1.8.2014 - BU 2014, 393.

³¹ Frase modificata dal R 8.7.2014; in vigore dal 1.8.2014 - BU 2014, 393.

³² Lett. modificata dal R 8.7.2014; in vigore dal 1.8.2014 - BU 2014, 393.

Entrata in vigore

Art. 18 Il presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° settembre 1994.

Pubblicato nel BU **1994**, 192.